

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

Roma, 29/12/2007

Ufficio: DRE/MDT
Protocollo: 20060011058/A.G.
Oggetto: Legge 296/2006 - Finanziaria 2007

Circolare n. 6911

SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***E' stata pubblicata la legge 27.12.2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007.
Le disposizioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2007.***

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27.12.2006 – *Supplemento ordinario* n. 244, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

La legge in oggetto consta di un unico articolo composto di 1364 commi ed entrerà in vigore il **1 gennaio 2007**, ad eccezione di alcune disposizioni che peraltro non interessano la professione e gli Ordini.

Se ne riepilogano di seguito i principali contenuti d'interesse per la professione e per gli Ordini (cfr circolari federali n. 6899 del 14.12.2006 e n. 6908 del 22.12.2006).

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Onaosi (art. 1, comma 485)

L'obbligo di contribuzione all'Opera viene limitato ai soli sanitari pubblici dipendenti, iscritti agli ordini dei medici chirurghi, odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari. Le misure e le modalità del contributo sono fissate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con regolamenti da approvare dai competenti dicasteri.

Prezzo al pubblico dei medicinali

Medicinali non soggetti a prescrizione (art. 1, commi 801 e 802)

Il prezzo al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione è fissato liberamente da ciascun titolare di farmacia, parafarmacia o altro esercizio commerciale di cui all'art. 5 del decreto Bersani (legge 248/2006).

Il prezzo così fissato deve essere reso pubblico attraverso la predisposizione di listini o altri strumenti equivalenti.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, il prezzo dei suddetti farmaci non può superare il prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato dall'AIFA. Inoltre, le industrie farmaceutiche titolari dell'AIC devono comunque assicurare al dettagliante un margine minimo del 25% su tale prezzo.

La norma prevede, poi, che:

- l'imballaggio esterno dei farmaci non soggetti a prescrizione non deve più indicare la dicitura "prezzo massimo di vendita euro" (non applicabilità dell'art. 73, comma 1, lettera r, DLgs. 219/2006);
- le variazioni dei prezzi degli stessi farmaci non devono essere più comunicate al Ministero della salute, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani fermo restando che per il 2007, come già detto, non potrà subire aumenti (non applicabilità dell'art. 85, comma 25, legge 388/2000);
- il prezzo dei medicinali non soggetti a prescrizione può essere variato, in aumento o in diminuzione, in qualsiasi momento (non applicabilità dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto Storace, DL 87/2005).

Medicinali di fascia C soggetti a prescrizione (art. 1, comma 804)

Nel 2007, il prezzo dei medicinali di fascia C con obbligo di ricetta medica stabilito dai titolari dell'AIC non deve superare il prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base dell'inflazione relativa al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

Deduzioni e detrazioni fiscali per acquisto farmaci (art. 1, commi 28 e 29)

In materia di deduzioni e detrazioni fiscali, a decorrere dal 1 luglio 2007, l'acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportato a mano sullo scontrino direttamente dal destinatario.

Finanziamento SSN (art. 1, comma 796)

Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è rideterminato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e 102.285 milioni di euro per l'anno 2009.

Viene istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui relativa assegnazione alle regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per l'anno 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa (si veda da ultimo la delibera dello scorso 27 settembre, che ha stabilito una ulteriore riduzione generalizzata del 5% sul prezzo di tutti i farmaci rimborsati dal SSN in vigore a tale data, sui quali è calcolato un contributo dello 0,6% a carico dell'industria).

A tale proposito, è stata inserita una nuova disposizione secondo cui, per il periodo dal 1 marzo 2007 al 29 febbraio 2008, le singole aziende farmaceutiche possono chiedere all'AIFA la sospensione della misura della ulteriore riduzione del 5% stabilita dall'Agenzia stessa a fine settembre u.s., impegnandosi però a versare, a favore delle regioni interessate, gli importi previsti dalle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica. L'AIFA, accogliendo le richieste così effettuate, ripristina il prezzo in vigore al 30 settembre 2006, e ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto di tali misure, con corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN, tale da consentire un risparmio pari a 807 milioni di euro (di cui 178,7 a carico dei farmacisti e 44,6 a carico dei grossisti; quest'ultima disposizione non dovrebbe modificare sostanzialmente l'utile attuale delle farmacie, in quanto andrebbe a sostituire il minor utile per il farmacista derivante dalla diminuzione dei prezzi nella misura del 5% attualmente in vigore).

A decorrere dal 1 maggio 2007, i prezzi dei dispositivi medici, da utilizzare come base di asta per l'acquisto da parte del SSN, sono fissati tenendo conto dei più bassi prezzi unitari rilevati.

La disposizione di cui all'art. 3 comma 2 della legge 94/1998 (c.d. Legge Di Bella), che prevede il cosiddetto uso improprio dei medicinali, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del SSN, che, nell'ambito di presidi ospedalieri o altre strutture e interventi sanitari, assumano carattere diffuso e

sistematico e si configurino, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Incremento di 2 miliardi di euro per il 2006 per il finanziamento del SSN, da ripartire fra le regioni con gli stessi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta avanzata dalle regioni medesime.

Truffe ai danni del SSN (art. 1, comma 811)

Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti venga condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

Farmacovigilanza attiva (art. 1, comma 819)

Con accordo Stato/Regioni su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipulazione di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni.

Leggibilità della data di scadenza dei medicinali (art. 1, comma 820)

Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità "a secco", è previsto che la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano debbano essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

Misure per le farmacie rurali (art. 1, comma 826)

E' prorogata per il triennio 2007-2009, la ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45, disposta, dalla legge 51/2006, a decorrere dal 1 marzo 2006 e fino al 31 dicembre 2006.

L'entità della suddetta riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* * *

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Limitazione spese solo agli enti inseriti nel conto economico consolidato (art. 1, comma 505)

Con tale disposizione si prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le limitazioni della legge finanziaria 2006 riguardanti le spese annue per incarichi di consulenza, studi, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, autovetture, indennità, compensi, retribuzioni, gettoni corrisposti ai componenti gli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali delle pubbliche amministrazioni, si applicano soltanto a quelle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2005. In tale elenco non rientrano né la Federazione, né gli Ordini provinciali e pertanto nell'anno 2007 le spese relative non subiranno limitazioni di alcun genere.

Razionalizzazione acquisti beni e servizi (art. 1, comma 449)

Gli Ordini possono ricorrere alle convenzioni quadro stipulate dalla Consip e da eventuali centrali regionali d'acquisto, ovvero devono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi.

Assunzioni di personale (art. 1 comma 523 e 538)

La disposizione in esame prevede che gli enti pubblici non economici possano, per gli anni 2008 e 2009, assumere, per ciascun anno, personale a tempo indeterminato per una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Viceversa, per gli Ordini professionali, per l'anno 2007, non risultano previste limitazioni all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

La possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, è invece limitata al 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

* * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL V. PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)